



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente, Relatore
Ref. Anna PETA	Componente

nelle Camere di consiglio da remoto del 3 e del 17 marzo 2022;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, il quale prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti nonché l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che il citato comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 85, comma 3, lett. e) e comma 8-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti, n. 139 del 3 aprile 2020, recante "*Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020*";

VISTO il decreto presidenziale 18 maggio 2020, contenente "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*", la cui applicabilità è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 con Decreto del Presidente della Corte dei conti, n. 341 del 31 dicembre 2021;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021,

prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di MONTERIGGIONI (SI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

VISTE le Osservazioni del Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria condotta sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 18 febbraio 2022 (prot. n. 1267 in pari data) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 24 febbraio 2022;

VISTE le deduzioni trasmesse dall'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I., con nota del 24 febbraio 2022 (ricevuta dalla Sezione in pari data, prot. 1390);

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, con gli opportuni adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la riforma dei principi contabili introdotta dal d. lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che la Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, ritiene meritevoli di segnalazione non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

CONSIDERATO che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio a cui si riferiscono, tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

CONSIDERATO che l'esame della Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica e alla spesa per il personale; che, tuttavia, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari e che

pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

CONSIDERATO che, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, l'esame della Sezione si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione: aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che le pronunce emesse dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

UDITO il relatore, ref. Rosaria Di Blasi;

## FATTO E DIRITTO

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di MONTERIGGIONI (SI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati, il magistrato istruttore - tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria - ha ricostruito il quadro finanziario dell'ente evidenziando le seguenti irregolarità.

### Rendiconto 2017

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 33 del 9 maggio 2018, come modificata con la successiva delibera consiliare n. 3 del 18 gennaio 2019 adottata al fine di recepire gli esiti del controllo della Sezione sui rendiconti 2015 e 2016. Tale rideterminazione ha evidenziato un avanzo di amministrazione formale di 12.799.863,47 euro e un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 941.969,77 euro.

In sede istruttoria, tuttavia, è emerso che l'ente non ha effettuato la corretta e integrale contabilizzazione in bilancio delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

In particolare, a fronte di una cassa finale determinata in 12.098.144,39 euro sono state riscontrate giacenze di cassa vincolata, alla data del 31 dicembre 2017, di importo pari a 136.552,40 euro ma, al contempo, è emerso che l'ente ha costituito e movimentato la cassa vincolata, nell'esercizio 2017, solo con riferimento alle entrate da trasferimenti, contributi agli investimenti e compartecipazione di tributi e non ha opportunamente considerato, a tal fine, le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada, proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208 o dal comma 12-ter dell'art. 142.

## **Rendiconto 2018**

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2018 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 49 del 22 maggio 2019, che ha evidenziato un avanzo di amministrazione formale di 11.991.193,21 euro e un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 1.416.067,37 euro. In fase istruttoria, tuttavia, è emerso che l'ente non ha costituito il fondo rischi per le perdite degli organismi partecipati e che non ha effettuato la corretta e integrale contabilizzazione in bilancio delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione.

### **1. Mancata costituzione del fondo per le perdite degli organismi partecipati**

In fase istruttoria è emerso che l'ente non ha costituito il fondo rischi per le perdite degli organismi partecipati previsto dall'art. 21 del d.lgs. n.175/2016, in relazione alla partecipazione detenuta nella società Train spa (pari allo 0,74% del capitale societario). La società ha registrato, nell'esercizio precedente, una perdita di 543.296,00 euro non immediatamente ripianata e portata a nuovo e, pertanto, il comune di Monteriggioni avrebbe dovuto accantonare, nel rendiconto 2018, l'importo di 4.025,05 euro.

La società, tuttavia, ha conseguito un utile sia nel bilancio di esercizio 2018 che in quello successivo ripianando per intero la perdita pregressa prima dell'approvazione del rendiconto 2019 da parte del comune. La Sezione, pertanto, osserva come la criticità - rilevata sul risultato di amministrazione 2018 - sia stata superata (con effetto anche per il passato) nell'esercizio successivo ove, per quanto previsto dalla normativa soprarichiamata, è venuto meno l'obbligo di disporre ogni accantonamento a tale titolo. Il modello di controllo adottato dalla Sezione reputa necessaria la segnalazione delle irregolarità rilevate con riferimento all'esercizio cui attengono, ma richiede l'attivazione di interventi correttivi solo ove questi si rendano ancora necessari al termine dell'esercizio 2019. In considerazione di tale circostanza il Collegio, nel segnalare l'irregolarità riscontrata in relazione all'esercizio 2018, non ritiene utile disporre - ora per allora - l'accantonamento omesso dall'ente che resterebbe, comunque, senza effetto nell'esercizio successivo in considerazione dell'art. 21 co. 1 TUSP, secondo il quale *"nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione"*.

### **2. Gestione cassa vincolata**

A fronte di una cassa finale determinata in 13.268.075,63 euro sono state riscontrate giacenze di cassa vincolata, alla data del 31 dicembre 2018, di importo pari a 246.733,75 euro.

Dall'esame istruttorio sul rendiconto 2018 è emerso tuttavia che l'ente, anche in tale esercizio, non ha considerato, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata, le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada, proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208 o dal comma 12-ter dell'art. 142. La cassa vincolata risulta costituita e movimentata,

nell'esercizio 2018, solo con riferimento alle entrate da trasferimenti, contributi agli investimenti e compartecipazione di tributi.

### **Rendiconto 2019**

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2019 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 51 del 28 luglio 2020, evidenziando un avanzo di amministrazione formale di 14.310.283,48 euro e un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 3.200.519,39 euro.

La mancata costituzione del fondo perdite società partecipate evidenziata in sede di verifica sul rendiconto 2018, non rileva ai fini della corretta determinazione del R.A. 2019, perché la perdita societaria, seppur ancora presente - in parte - nel bilancio societario 2018 (quale perdita portata a nuovo nel Conto del Patrimonio), è risultata interamente ripianata alla data di approvazione del rendiconto 2019 da parte del comune di Monteriggioni (28 luglio 2020). La società, in particolare, dopo l'approvazione del bilancio 2019, dal quale è emerso un utile di esercizio di 502.530,00 euro, ha destinato parte dello stesso alla totale copertura delle perdite pregresse residue (euro 395.010,00) e, pertanto, in considerazione dell'art. 21 co. 1 TUSP, secondo il quale *"nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione, nessuna quota di accantonamento si ritiene necessaria in sede di rendiconto 2019.* Ciononostante, si osserva che l'ente, in via prudenziale, ha costituito - in tale sede - un fondo perdite società partecipate di importo pari a 20.000,00 euro.

#### **1. Gestione cassa vincolata**

A fronte di una cassa finale determinata in euro 14.139.922,57 sono state riscontrate giacenze di cassa vincolata, alla data del 31 dicembre 2019, di importo pari a 683.062,67 euro. Dall'esame istruttorio sul rendiconto 2019 è emerso che l'ente, anche in tale esercizio, non ha considerato, ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata, le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada, proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208 o dal comma 12-ter dell'art. 142. La cassa vincolata, anche nell'esercizio 2019, risulta costituita e movimentata solo con riferimento alle entrate da trasferimenti, contributi agli investimenti e compartecipazione di tributi.

### **SINTESI DELLE OSSERVAZIONI**

Le osservazioni emerse dall'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, vengono sintetizzate di seguito.

In particolare, sul rendiconto 2018 è stata rilevata la mancata costituzione del fondo rischi per le perdite societarie.

Oltre a ciò, nel triennio considerato, è stato rilevato che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la contabilizzazione integrale dei flussi di cassa relativi alle entrate

a specifica destinazione, con particolare riferimento ai proventi da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell'art. 208 o dal comma 12-ter dell'art. 142.

Ancorché l'ente abbia prospettato, nella nota inviata ai fini del contraddittorio, la ricostruzione delle movimentazioni di cassa relative ai proventi C.d.S. degli esercizi 2017, 2018 e 2019 (ove, tuttavia, il saldo realizzato al termine di ciascuna annualità non è stato considerato per la quantificazione del saldo dell'esercizio successivo) ed abbia altresì attestato che, negli esercizi 2020 e 2021, la movimentazione delle entrate relative ai proventi di cui sopra non comporti la necessità di apporre ulteriori vincoli di cassa al termine di tali esercizi in virtù del fatto che gli incassi vincolati sono risultati interamente utilizzati per i rispettivi pagamenti, va tuttavia osservato che l'assenza della puntuale movimentazione richiesta dai principi contabili "in corso di esercizio" non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 Tuel. L'assenza di tale quantificazione non consente neanche la valutazione del rispetto dell'art. 222 del Tuel nel corso dell'esercizio.

L'irregolarità sopra rilevata comporta, inoltre, la non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'ente e allegato al rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 226 Tuel, ancorché detto fondo possa ritenersi corretto nel suo saldo finale, secondo quanto attestato dall'ente.

Per le ragioni appena espresse, la Sezione non ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa (riferita a trasferimenti correnti da pubbliche amministrazioni, a contributi agli investimenti ed a compartecipazione di tributi).

Si consideri, più in generale, che la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa, rispetto alle componenti libera e vincolata, potrebbe anche ostacolare l'emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio in relazione ad enti che ricorrono al costante o ripetuto utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti; sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

Nel caso di specie, l'irregolarità rilevata in relazione alla non corretta gestione della cassa vincolata da parte del comune di Monteriggioni non è associata ad una condizione di squilibrio del bilancio (stante la presenza di un saldo positivo della parte disponibile del risultato di amministrazione accertato al termine degli esercizi esaminati) né ad una condizione di squilibrio di cassa, ma comporta comunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo che deve perciò essere corretta, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria. I provvedimenti appena richiamati potranno essere assunti con tempi definiti dall'ente, ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione, e dovranno essere trasmessi alla Sezione. L'eventuale mancata assunzione dei provvedimenti correttivi verrà valutata nel ciclo di controllo futuro, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

La Sezione ritiene necessaria, pertanto, la segnalazione di tale irregolarità e la conseguente richiesta di interventi di correzione.

## PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- in relazione alla non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, ritiene necessario che l'ente provveda alla verifica della corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi, al fine di garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa. L'ente dovrà, inoltre, assicurare che la quantificazione della cassa vincolata sia correttamente determinata in ogni fase della gestione del bilancio, oltreché al termine dell'esercizio, mediante la rilevazione, in corso di esercizio, di tutte le poste vincolate, conformemente alle procedure previste dai principi contabili.
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nelle Camera di consiglio da remoto del 3 e del 17 marzo 2022.

Il relatore  
Rosaria Di Blasi  
(firmato digitalmente)

Il presidente  
Maria Annunziata Rucireta  
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 22 marzo 2022

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Claudio Felli  
(firmato digitalmente)